

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2610 del 14/05/2026
Oggetto	Concessione con regolarizzazione per occupazione di area del demanio idrico ad uso attraversamento esistente con n. 3 tubazioni per il trasporto di propilene e etilene allo stato liquido e per la protezione di un cavo elettrico, in attraversamento dell'alveo e dell'argine destro del fiume Po in loc. Maroncina, Comune di Ferrara Proc. Cod. FE25T0013 Richiedente: Versalis s.p.a.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2748 del 14/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quattordici MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”*.
Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia*

regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;

- *la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 17/04/2025 registrata al Prot. n. PG/2025/73641 con cui il sig. Andrea Fedele C.F. FDLNDR61L13L736B in qualità di legale rappresentante della ditta Versalis S.p.A. C.F. 03823300821, P.I. 01768800748 ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di pertinenza del Fiume Po nel Comune di Ferrara, ad uso attraversamento in subalveo con n. 3 tubazioni per il trasporto di propilene e etilene allo stato liquido e per la protezione di un cavo elettrico, in attraversamento dell'alveo e dell'argine destro del fiume Po tra gli stanti 35 e 36 in loc. Maroncina, Comune di Ferrara, individuata catastalmente Sedime arginale: Comune di Ferrara – Fg. 31 – Mapp. 13 (parte), 41 (parte) e 68 (parte); Alveo attivo del fiume Po: Fronte al Fg. 32 – Mapp. 2 del Comune di Ferrara;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 174 del 02/07/2025 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, interna al SIC/ZPS IT4060016 "FIUME PO DA STELLATA A MESOLA E CAVO NAPOLEONICO", e che pertanto rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO del parere favorevole espresso da :

– Regione Emilia-Romagna Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane (Valutazione di incidenza nota Prot. 10/03/2026.0044539.E);

– AIPO (Nullaosta idraulico nota Prot. 18/07/2025.0130302.E);

che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso;
- è stata versata la somma pari a euro 41,06 in data 24/04/2026 relativa all'integrazione del deposito cauzionale di € 4.104,84 già versato in data 06/06/2025 in relazione alla precedente concessione;

DATO ATTO che in data 29/04/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda Versalis S.p.A. C.F. 03823300821, P.I. 01768800748 la concessione

per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Po sita in località Maroncina, in Comune di Ferrara, catastalmente identificata:

Sedime arginale: Comune di Ferrara – Fg. 31 – Mapp. 13 (parte), 41 (parte) e 68 (parte);

Alveo attivo del fiume Po: Fronte al Fg. 32 – Mapp. 2. del Comune di Ferrara;

per uso attraversamento in subalveo con n. 3 tubazioni per il trasporto di propilene e etilene allo stato liquido e per la protezione di un cavo elettrico, codice pratica FE25T0013;

2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2037**;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 11/05/2026 (Prot. 11/05/2026.0086053.E);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 4.145,90 euro;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 4.145,90 euro;
6. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, d.lgs. 159/2011;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa e alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
9. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Bianchini Marco Incaricato di funzione Area Demanio Idrico sede di Ferrara e che non sussiste conflitto di interessi,

neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile
Area Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata all'Azienda Versalis S.p.A. C.F. 03823300821, P.I. 01768800748 (cod. pratica FE25T0013).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Po, catastalmente individuata:

Sedime arginale: Comune di Ferrara – Fg. 31 – Mapp. 13 (parte), 41 (parte) e 68 (parte);

Alveo attivo del fiume Po: Fronte al Fg. 32 – Mapp. 2. del Comune di Ferrara, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso attraversamento in subalveo con n. 3 tubazioni per il trasporto di propilene e etilene allo stato liquido e per la protezione di un cavo elettrico.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2037.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai

sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'AIPo.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, nota Prot.

18/07/2025.0130302.E dall'AIPo:

“ARTICOLO 1)

Oggetto della concessione

1 La concessione prevede il mantenimento di un attraversamento del fiume Po con etilenodotto costituito da un fascio di tubi in acciaio, n. 3 tubazione per il trasporto di propilene e etilene allo stato liquido e per la protezione di un cavo elettrico, posto in subalveo e in attraversamento, probabilmente a cavaliera, dell'arginatura in destra idraulica del fiume, in località Maroncina di Pontelagoscuro, tra gli stanti arginali n. 35 e 36, in Comune di Ferrara. Sarà parte integrante della presente autorizzazione gli elaborati descrittivi e grafici predisposti dalla Società richiedente.

ARTICOLO 2)

Prescrizioni tecniche

Sono a carico del richiedente le seguenti prescrizioni:

1 Deve effettuare lo sfalcio dell'arginatura per la superficie di sua competenza;

2 Riparare immediatamente, a sua cura e spese, dietro semplice invito dell'AIPo, Ufficio Operativo di Ferrara, qualsiasi eventuale danno arrecato alle pertinenze idrauliche demaniali per effetto dell'uso della presente autorizzazione.

3 Apportare, a propria cura e spese, durante il periodo di autorizzazione, tutte le modifiche o varianti alle opere eseguite che, a giudizio insindacabile dell'Ufficio Operativo di Ferrara dell'AIPo si rendessero necessarie ai fini della sicurezza idraulica del buon regime del corso d'acqua interessato dagli attraversamenti, nonché per lavori da eseguirsi alla difesa arginale.

4 *Provvedere alla manovra delle saracinesche di intercettazione del fluido chimico nei casi di emergenza o per esigenze idrauliche e comunque ogni qualvolta sarà richiesto dall'Ufficio operativo di Ferrara.*

5 *Curare costantemente la buona manutenzione delle opere che formano oggetto del presente disciplinare.*

6 *Eseguire, dopo ogni piena e comunque due volte l'anno ed ogni qualvolta sarà richiesto dall'Ufficio Operativo di Ferrara, le rilevazioni per il controllo dell'assetto delle tubazioni in alveo, comunicando i relativi risultati all'Ufficio Operativo interessato.*

7 *Provvedere a propria cura e spese con personale della Ditta richiedente, alla sorveglianza dell'attraversamento nei periodi di piena del fiume Po.*

8 *Non arrecare impedimento al libero deflusso delle acque in alveo ed al libero transito sulla sommità arginale.*

9 *Riparare a cure e spese della Ditta richiedente qualsiasi dissesto che potesse verificarsi alle arginature e loro accessori per tutto il periodo di autorizzazione*

ARTICOLO 3)

Divieti

1 *Nessuna opera, modifica o aggiunta alle opere oggetto della presente autorizzazione potrà essere eseguita senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Operativo di Ferrara.*

2 *Qualora il richiedente intendesse apportare modifiche all'opera dovrà preventivamente presentare apposita richiesta corredata degli occorrenti elaborati progettuali; ogni opera dovrà essere realizzata conformemente e dovrà corrispondere per caratteristiche costruttive e dimensioni a quanto indicato negli elaborati grafici presentati a corredo dell'istanza; tali elaborati costituiscono parte integrante del presente disciplinare.*

ARTICOLO 4)

Eccezioni

1 L'Ufficio di Ferrara dell'A.I.PO si riserva la facoltà di eseguire lavori, riparazioni, rilievi di qualunque specie, effettuare depositi di terra e di materiale, impiantare baracche ed in generale occupare, modificare od alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo le superfici arginali interessate dalla concessione.

ARTICOLO 5)

Transiti

1 Durante l'esercizio del presente Nulla Osta, dovrà essere assicurato all'A.I.PO lo svolgimento dei Servizi di Polizia Idraulica e di Piena mediante libera transitabilità anche di mezzi d'opera.

2 Poiché la sommità arginale, nel tratto interessato è in concessione all'Amministrazione Provinciale di Ferrara (Settore Pianificazione Territoriale - Corso Isonzo, 105/A - 44121 FERRARA) ad uso percorso ciclo-pedonale denominata "Destra PO", codesta Ditta pertanto dovrà chiedere ed ottenere, il rilascio della autorizzazione al transito o per eventuali lavori.

ARTICOLO 6)

Durata dell'autorizzazione e sua eventuale sospensione e revoca

1 La validità del presente parere è subordinata alla durata della concessione rilasciata dall'ARPAE Emilia Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara – Unità Demanio Idrico.

2 Il presente parere potrà peraltro essere motivatamente revocato o sospeso in qualsiasi momento qualora, ad insindacabile giudizio dell'A.I.Po, ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori e per fatti od eventi a tutt'oggi non valutabili; in tale evenienza, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e manufatti, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio; in caso di inadempienza lo scrivente Ufficio provvederà in danno del concessionario.

3 La succitata rimozione delle opere e dei manufatti, con le medesime modalità sopra riportate, dovrà essere eseguita dal concessionario anche nel caso di rinuncia della concessione.

4 L'inosservanza anche parziale da parte del concessionario delle condizioni, dei divieti e degli

obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui all'art. 2), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.

ARTICOLO 7)

Disposizioni finali

1 Poiché il presente Disciplinare Tecnico è attinente soltanto alla tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte del procedimento amministrativo di competenza dell'ARPAE Ferrara.

2 Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla emanazione del presente Disciplinare ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

3 Questa Amministrazione si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero essere arrecati alla proprietà privata, nonché per danni alle persone e cose, per effetto dell'esercizio del presente Disciplinare, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, onere e molestia, anche giudiziale.

4 la Società richiedente sarà responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza dell'esercizio della presente autorizzazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa.

5 Sarà a carico di codesta Società l'adozione di tutte le precauzioni e dei provvedimenti necessari per la salvaguardia e la conservazione dei beni del Demanio Pubblico dello Stato per le Opere Idrauliche di seconda categoria; A.I.Po in relazione al presente parere rimane sollevato nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale o dei dissesti idraulici o idrogeologici.

6 Il presente Disciplinare s'intende assentito con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti nonché di quelli che potrebbero essere in futuro emanati in materia di Polizia idraulica.”


ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii..



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.